

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 56/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i Paesi terzi nel settore dell'energia.		
NUMERO ATTO	COM (2011) 540 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0238 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	07/09/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	14/09/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	10/11/2011		
ASSEGNATO IL	15/09/2011		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	20/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	13/10/2011
OGGETTO	La presente proposta di decisione mira a favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi e la Commissione europea in relazione agli accordi intergovernativi stipulati con Paesi terzi nel settore dell'energia, al fine di agevolare un maggiore coordinamento a livello europeo nell'ambito della sicurezza energetica, del corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e della certezza del diritto per le decisioni di investimento in ambito energetico.		
BASE GIURIDICA	La Commissione europea rintraccia la base giuridica della presente proposta nell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale le istituzioni europee stabiliscono le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'energia.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La Commissione europea ritiene che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione per quel che concerne gli accordi		

intergovernativi in materia energetica stipulati con i Paesi terzi serve a "garantire l'uniformità e la coesione nelle relazioni esterne dell'Unione europea in materia di energia". Tale sistema di scambio di informazioni sarebbe, altresì, utile per valutare ogni implicazione degli accordi stipulati dai singoli Stati membri con Paesi terzi nel contesto del buon funzionamento del sistema di approvvigionamento energetico europeo. Una maggiore disponibilità di informazioni, inoltre, apporterebbe una maggiore certezza del diritto per gli investitori nel campo dell'energia. Affinché il summenzionato scambio di informazioni non avvenga secondo procedure stabilite a livello nazionale e quindi diversificate fra loro e affinché possa essere garantito l'effetto utile della presente proposta di decisione, si rivelerebbe opportuno un sistema di coordinamento a livello europeo, con un ruolo centrale da attribuire alla Commissione europea.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Secondo il parere della Commissione europea, la presente proposta di decisione rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita a prevedere quanto è necessario per garantire che gli scopi da essa perseguiti siano soddisfatti.

ANNOTAZIONI

La quota dell'energia importata negli Stati membri dell'Unione europea è in costante aumento¹. Ciò è dimostrato dal fatto che le imprese energetiche europee sono alla continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento presso grandi fornitori di energia extra europei, con i quali conducono negoziati a livello bilaterale che, spesso, sfociano in accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi², prodromi di successivi contratti commerciali più specifici. Di fronte al timore di una probabile carenza dell'approvvigionamento, gli Stati membri subiscono sempre più pressioni affinché accettino, all'interno di tali accordi intergovernativi, clausole talvolta incompatibili con il diritto dell'Unione europea e tali da poter arrecare seri danni al funzionamento del mercato interno³. Poiché gli Stati membri non possono semplicemente modificare unilateralmente gli accordi intergovernativi conclusi con i Paesi terzi e contenenti clausole che violano le norme del mercato interno europeo, essi si ritrovano solitamente nella situazione di dover dar seguito ad obblighi giuridici scaturenti da accordi in conflitto fra loro.

In conseguenza di quanto sopra ricordato, il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che occorre un migliore coordinamento a livello europeo delle attività degli Stati membri, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione europea in materia di energia con i principali Paesi produttori, di transito e consumatori. Il Consiglio ha pertanto

¹ Secondo gli scenari elaborati per il 2030, le importazioni totali di energia da Paesi terzi potrebbero raggiungere il 57%.

² La Commissione non è al momento a conoscenza della maggior parte degli accordi intergovernativi in vigore fra gli Stati membri e i paesi terzi in ambito energetico in quanto non esiste, ad oggi, l'obbligo di informare la Commissione dettagliatamente su tali accordi. La Commissione è portata a ritenere, in modo indicativo, che esistano circa trenta accordi intergovernativi fra Stati membri e Paesi terzi nel settore del petrolio e circa sessanta in quello del gas. Tali accordi riguarderebbero il volume di petrolio o di gas importato in Europa da Paesi terzi o le condizioni per la fornitura di tali volumi attraverso infrastrutture fisse. Per quanto riguarda gli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i Paesi terzi in materia di energia elettrica, si ritiene che il numero totale sia inferiore. Questi accordi includono il cosiddetto accordo "*BRELL ring*" fra Bielorussia, Russia, Estonia, Lituania e Lettonia, sul funzionamento e l'utilizzo delle reti energetiche nei Paesi baltici. Probabilmente esistono accordi analoghi anche con Paesi dei Balcani.

³ Come dimostrato durante la crisi del gas, verificatasi nel gennaio 2009 fra la Federazione russa e l'Ucraina, quando il mercato interno non funziona correttamente, l'Europa è più vulnerabile ai rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento.

invitato gli Stati membri a informare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione circa tutti i loro accordi bilaterali in materia di energia, nuovi ed esistenti, con i Paesi terzi⁴.

La presente proposta, che accompagna la comunicazione della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale⁵, dà seguito alle sopra citate conclusioni del Consiglio europeo dando vita ad un meccanismo, corredato di procedure dettagliate, per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi e la Commissione in relazione ad accordi intergovernativi intercorsi con Paesi terzi nel settore dell'energia.

Alla luce dell'articolo 2 della presente proposta di decisione, per accordi intergovernativi si intendono tutti gli accordi giuridicamente vincolanti, stipulati da Stati membri dell'Unione europea con Paesi terzi, che potrebbero avere ripercussioni sull'operatività e il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE. Sulla base di quanto si desume dalla lettera dell'articolo 1, paragrafo 2, e al fine di evitare inutili doppioni, gli accordi intergovernativi per i quali una notifica specifica alla Commissione è già prevista in altri atti normativi europei sono esclusi dal campo di applicazione della presente proposta⁶.

Per quel che concerne i meccanismi procedurali, l'articolo 3 prevede che gli Stati membri invieranno alla Commissione, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della proposta di decisione, tutti gli accordi intergovernativi, già vigenti o applicati in via provvisoria, che siano rilevanti alla luce degli obiettivi perseguiti (paragrafo 1); gli Stati membri, inoltre, dovranno informare, al più presto, la Commissione circa la loro intenzione di avviare negoziati su futuri accordi intergovernativi o di modificare accordi intergovernativi già vigenti (paragrafo 2). L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di partecipare, in qualità di osservatrice, ai negoziati riguardanti tali accordi, anche al fine di fornire assistenza tecnica e giuridica. Sulla base del disposto dell'articolo 5, gli Stati membri, alla conclusione dei negoziati ma prima della firma, presenteranno l'accordo intergovernativo rilevante nel caso di specie alla Commissione, affinché essa possa valutarne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e garantirne la legittimità. Se gli Stati membri non agiscono di propria iniziativa, può essere la Commissione stessa, al più tardi entro quattro settimane dalla conclusione dei negoziati, a richiedere il testo dell'accordo negoziato. La Commissione dispone di quattro mesi per la valutazione; in assenza di un suo parere entro il periodo di esame, si ritiene che essa non abbia sollevato obiezioni e, di conseguenza, gli Stati membri interessati potrebbero procedere alla firma e alla successiva ratifica dell'accordo in questione. Una volta depositato lo strumento di ratifica dell'accordo, il suo testo dovrà essere nuovamente trasmesso alla Commissione, che metterà le informazioni pervenute a disposizione degli Stati membri tramite una banca dati (articolo 3, paragrafo 3).

È previsto, all'articolo 6, che la Commissione agevoli il coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi con Paesi terzi nel settore energetico anche allo scopo di analizzare gli eventuali sviluppi in questo campo, di individuare problemi e soluzioni comuni e

⁴ Tale conclusione è stata confermata dal Consiglio "Energia" del 28 febbraio 2011: *"Migliorare lo scambio tempestivo di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri, in particolare le informazioni degli Stati membri alla Commissione sui loro accordi bilaterali nuovi ed esistenti con i Paesi terzi"*.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 7 settembre 2011, su *"La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere"*; COM (2011) 539 def.

⁶ Sulla base di quanto specificato dal settimo considerando, si propone inoltre che il nuovo meccanismo non riguardi gli accordi fra operatori commerciali, a condizione che l'accordo intergovernativo ne faccia esplicita menzione.

di elaborare clausole *standard* che gli Stati membri potrebbero utilizzare in futuri accordi del genere⁷.

Nonostante quanto affermato finora, nel fornire informazioni alla Commissione in materia di accordi energetici con Paesi terzi, uno Stato membro può comunque indicare se parte delle informazioni trasmesse debba considerarsi riservata (articolo 7).

L'articolo 8 prevede, infine, che la Commissione elabori una relazione sull'applicazione della presente proposta di decisione quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

⁷ L'eventuale utilizzo di tali clausole *standard* dovrebbe essere tenuto in debita considerazione poiché esse potrebbero contribuire in maniera effettiva a prevenire probabili conflitti futuri fra il diritto scaturente dagli accordi intergovernativi in oggetto e il diritto dell'Unione europea.